

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

SOCIETA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA E DELLE CARDIOPATIE CONGENITE

Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione Scientifica denominata "SOCIETA' ITALIANA DI CARDIOLOGIA PEDIATRICA E DELLE CARDIOPATIE CONGENITE" con sede legale nella sede della Segreteria in Viale G. Mazzini, 70 Firenze.

Art. 2 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha la finalità di contribuire allo sviluppo della Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite e delle scienze ad esse correlate, nei loro vari aspetti quali: ricerca scientifica, prevenzione delle malattie cardiovascolari, diagnostica pre e postnatale, assistenza e trattamento sia medico che interventistico e/o chirurgico, controllo a distanza, problemi di ordine sociologico e di riabilitazione del cardiopatico.

Rientrano negli scopi dell'Associazione lo sviluppo degli scambi scientifici, l'organizzazione di conferenze e riunioni, la divulgazione di recenti acquisizioni, ed ogni altra iniziativa locale, nazionale ed internazionale consona ai fini dell'Associazione. È compito specifico dell'Associazione contribuire alla definizione dei percorsi per la formazione e l'aggiornamento del Cardiologo Pediatra e delle Cardiopatie Congenite in collaborazione con le altre Società Scientifiche e con le Istituzioni delegate.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Art. 4 REQUISITI DEI SOCI

Possono far parte dell'Associazione i laureati in Medicina e Chirurgia che prestino servizio presso Divisioni, Servizi, Centri, Sezioni di Cardiologia o Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite o che si dedichino principalmente allo studio dei problemi propri della Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite e che soddisfino i requisiti esposti nel Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

Art. 5 AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI

L'ammissione dei soci è libera.

Le domande devono essere redatte secondo il Regolamento interno approvato dall'Assemblea.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto e sono nominati per iniziativa del Consiglio Direttivo.

Art. 6 CATEGORIE DEI SOCI

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

a) Soci Ordinari, aventi diritto di voto:

sono soci ordinari coloro che pagano la quota di ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

b) Soci Giovani, aventi diritto di voto:

possono far parte del gruppo Soci Giovani i laureati in Medicina e Chirurgia fino al 38° anno di età che prestino servizio o frequenza in Centri di Cardiologia o Cardiochirurgia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite o dimostrino particolare interesse per la specialità.

I Soci giovani hanno una quota associativa annuale ridotta ed hanno quote ridotte rispetto ai Soci ordinari sia per l'iscrizione al Congresso annuale che ai Corsi Teaching organizzati dall'Associazione Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite.

I Soci giovani diventano Soci Ordinari al compimento del 38° anno di età o su loro specifica richiesta.

c) Soci Onorari, non aventi diritto di voto:

sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Vengono nominati su iniziativa del Consiglio Direttivo e non sono tenuti a pagare la quota annuale.

Alle diverse categorie di soci non corrisponde una disparità di trattamento o discriminazioni di alcun tipo.

Tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, salvo i soci onorari.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

I soci, all'atto della loro iscrizione, dovranno impegnarsi a versare la quota di Associazione annuale, che sarà determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Art 8 MOROSITA'

I soci che non abbiano provveduto al pagamento della quota sociale stabilita per l'anno precedente, riceveranno un sollecito dal Consiglio Direttivo. In caso di mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi i soci saranno considerati morosi e come tali decadranno automaticamente dall'Associazione e verranno cancellati dal libro soci a cura del Consiglio Direttivo. La domanda di eventuale riammissione dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo il quale la giudicherà inappellabilmente.

Art. 9 SANZIONI DISCIPLINARI

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo, con giudizio di almeno due terzi dei consiglieri, le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio
- c) espulsione

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

Art. 10 PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima dello scadere dell'anno; le dimissioni avranno effetto dal 1 Gennaio dell'anno successivo
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione
- c) per delibera di espulsione
- d) per ritardato pagamento della quota di Associazione per oltre due anni.

Art. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Segretario Generale
- i Delegati Regionali
- il Gruppo Giovani
- il Gruppo degli Affiliati
- il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione secondo le norme stabilite nel Regolamento. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Collegio dei Probiviri, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Art. 12 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed opera con metodo democratico. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci all'Associazione in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Art. 13 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico finanziario o bilancio e della relazione morale nonché per deliberare su tutte le altre questioni di sua competenza.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo, a sua maggioranza
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice, per affissione nella Sede Sociale o con ogni altro mezzo idoneo a provarne la ricezione quale mail o fax o pubblicazione sul sito ufficiale della Società.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato, pubblicato e/o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno e la sede di svolgimento dell'adunanza.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

Art. 14 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci
- in seconda convocazione con la presenza di qualunque numero di soci intervenuti.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Presidente Designato, dal Presidente del Collegio dei Probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale e sul sito dell'Associazione.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Art. 15 FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio dell'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria

- a) discutere ed approvare i bilanci annuali, i consuntivi e le previsioni di spesa presentati dal Consiglio Direttivo;
- b) nominare, secondo Regolamento, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente Designato, il Segretario Generale, i membri del Collegio dei Probiviri;
- c) discutere ed approvare i programmi scientifici dell'Associazione;
- d) discutere ed approvare le eventuali modifiche del Regolamento;
- e) discutere ed approvare ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' facoltà dei soci, purché la relativa richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei soci pervenga per iscritto al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della data dell'Assemblea ordinaria, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria.

in sede straordinaria

- f) discutere ed approvare le modifiche al presente Statuto;
- g) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- h) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) dirigere l'attività culturale e scientifica dando vita a tutte le iniziative che ritiene opportune al raggiungimento dello scopo sociale;
- b) convocare l'Assemblea;
- c) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- d) predisporre i bilanci o rendiconti economico finanziari annuali da sottoporre all'Assemblea;
- e) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- f) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- g) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- h) costituire il Comitato Scientifico del Congresso Nazionale annuale dell'Associazione;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- j) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- k) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- l) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- m) determinare l'ammontare dei contributi annui da parte dei soci;
- n) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- o) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- p) tutelare gli interessi singoli e globali dei soci da un punto di vista culturale e scientifico;
- q) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- r) redigere il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione assembleare;

- s) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- t) irrogare le sanzioni disciplinari.

Art. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Presidente Designato che ha anche le funzioni di Vice-Presidente, dal Presidente uscente e da 4 Consiglieri eletti dai soci aventi diritto secondo il Regolamento. Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci e dura in carica due anni.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Il Presidente Designato è eletto direttamente dai soci aventi diritto sulla base di candidature presentate al Consiglio Direttivo quarantacinque giorni prima della convocazione dell'Assemblea essendo ciascuna sostenuta da non meno di dieci soci; esso rimane in carica come tale per due anni, ha diritto di voto e diventa automaticamente Presidente nel biennio successivo. Il Presidente rimane in carica come tale due anni e diviene automaticamente Presidente uscente nel biennio successivo. Il Presidente uscente ha diritto di voto e non è immediatamente rieleggibile come membro del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità quello più anziano di età. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni o impedimento del Presidente gli subentra il Presidente Designato.

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 19 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione con adeguata frequenza e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente, almeno sette giorni prima, mediante avviso scritto, fax o posta telematica, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno e il luogo e l'ora della riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopraddetto. *In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.*

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Designato o da un consigliere Designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Coordinatore dei Soci Giovani ed il Coordinatore degli Affiliati partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 20 COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei contatti con le altre Associazioni scientifiche o culturali, con gli Enti di Ricerca e i Ministeri e con altre Istituzioni della Sanità e Università - Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Il Presidente redige e legge la relazione morale all'Assemblea dei soci.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di estrema necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza comunicandoli nel più breve tempo possibile per la ratifica del Consiglio Direttivo.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Presidente Designato in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Presidente Designato costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Art. 21 SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Segretario Generale dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica quattro anni, non è immediatamente rieleggibile in quanto tale e partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare ha il compito di:

- a) dare esecuzione ai deliberati del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- b) redigere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo;
- c) curare l'organizzazione delle riunioni della società, assicurando il rapporto tra soci, Delegati Regionali, rappresentanti dei gruppi di studio e Consiglio Direttivo;
- d) mantenere i rapporti con i soci, istruire le loro domande di ammissione, controllare il pagamento delle quote annuali;
- e) amministrare i beni della società secondo le direttive del Consiglio Direttivo, provvedere alla scrittura e custodia dei libri contabili;
- f) predisporre il rendiconto economico finanziario o il bilancio consuntivo annuale accompagnandolo da apposita relazione per l'Assemblea dei soci.

Art. 22 DELEGATI REGIONALI

I Delegati Regionali SICP costituiscono il legame tra il Consiglio Direttivo ed il gruppo dei Soci Regionali. La modalità di elezione, la durata della carica e rinnovabilità della stessa e le funzioni del Delegato Regionale sono stabiliti nell'apposito Regolamento.

Art. 23 GRUPPO GIOVANI

Il Coordinatore, eletto ogni 2 anni come da Regolamento, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. La composizione del Gruppo è determinata in base alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 lettera b) del presente Statuto.

Art. 24 GRUPPO DEGLI AFFILIATI

Possono essere Affiliati all'Associazione figure professionali che lavorano nel campo della Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite come laureati, infermieri, diplomati e tecnici. Gli Affiliati si costituiscono in gruppo e nominano un rappresentante che assume la qualità di Coordinatore delle loro attività specifiche (promozione scientifica e professionale), che dura in carica due anni, rieleggibile una sola volta consecutiva, e mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo. Il Coordinatore è regolarmente invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Una sessione scientifica del congresso annuale della Società è riservata agli Affiliati, che ne cureranno l'organizzazione.

Per essere ammessi come Affiliati le domande devono essere inviate al Presidente che le valuterà in Consiglio Direttivo in presenza del Coordinatore del gruppo. E' facoltà del gruppo deliberare il Regolamento per lo svolgimento delle proprie attività in conformità al funzionamento dell'Associazione Società Italiana di Cardiologia Pediatrica e delle Cardiopatie Congenite.

Art. 25 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
- emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Le decisioni del Collegio dovranno essere prese con il rispetto del diritto al contraddittorio e sono da intendersi quali inappellabili. Delle proprie riunioni i Proviviri redigono apposito verbale.

Il Collegio è composto da tre membri e da due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Proviviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei membri.

Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'incarico di Proviviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art 26 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai versamenti associativi e da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Art. 27 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi provenienti dalle quote associative annuali;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle entrate dell'attività commerciale eventualmente svolta dall'Associazione, nel rispetto delle disposizioni di legge, in via non prevalente rispetto all'attività istituzionale. I proventi derivanti dalle stesse dovranno comunque essere impiegati a supporto dell'attività istituzionale.

Art. 28 DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 29 DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 30 DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 31 BILANCI

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio Direttivo deve approvare, entro le scadenze previste dalle normative vigenti, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la previsione di spesa del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

I bilanci o rendiconti con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Art. 32 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Art. 33 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Art. 34 RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.